

# Mibac, quel regolamento che rischia di abilitare in sanatoria 11mila restauratori

Al vaglio della Conferenza Unificata una bozza di decreto che regola l'accesso alla professione attraverso una procedura "sperequata" rispetto alle prove di idoneità richieste per la via ordinaria



Potrebbe giungere ad approvazione in Conferenza unificata nel giro di pochi giorni un nuovo regolamento per l'abilitazione alla qualifica di restauratore dei beni culturali che potrebbe aprire le porte a quasi 11 mila nuovi aspiranti professionisti dopo essersi cimentati in una prova selettiva (con valore di esame di Stato abilitante) che, al momento, risulta essere assolutamente inadeguata rispetto a quelle sostenute da quanti oggi sono abilitati alla professione.

Il nuovo regolamento in fase di approvazione è quello previsto dal Codice dei Beni culturali (articolo 182, comma 1-quinques) che affida al Mibac, di concerto con il Miur, il compito di emanare un decreto (avrebbe dovuto farlo entro il 31 dicembre 2012), d'intesa con la Conferenza unificata, che disciplini – in via di sanatoria – le modalità di riconoscimento della professione di restauratore per quanti abbiano ottenuto la qualifica di 'collaboratore restauratore di beni culturali' in base a requisiti maturati prima del 2012. Da quell'anno, lo stesso Codice dei Beni culturali fissa le modalità di accesso alla professione in via ordinaria, individuando nei corsi universitari l'unica via appropriata.

## IL DECRETO IN DISCUSSIONE

Il decreto, di fatto, regola l'accesso alla professione di restauratore di beni culturali di quanti non avevano superato le precedenti sanatorie per l'acquisizione della qualifica di Restauratore (di beni culturali) previste dal Codice dei Beni culturali. Tuttavia, alla luce delle disposizioni contenute nel provvedimento, rischia di finire per immettere sul mercato più del triplo tra i professionisti formati e quelli sanati attualmente operanti, prevedendo prove e requisiti non adeguati al principio, sancito dal codice stesso, dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela.

Inoltre, lo schema di decreto in discussione prevede che i nuovi restauratori siano abilitati nei 12 settori di competenza contro quelli previsti dai profili formativi professionalizzanti dei corsi universitari attivati che al massimo ne consentono 3.

Da chiarire che il regolamento in questione va ad integrare l'elenco ministeriale dei restauratori (che ha avuto un percorso lungo e accidentato che si è concluso poche settimane fa) e che accoglie da un lato persone che hanno avuto una formazione regimentata e dall'altro professionisti che, in forza dell'esperienza maturata prima della normativa attuale, vengono abilitati a esercitare la professione.

Invece, il percorso in atto ora – che potrebbe arrivare a compimento all'inizio della prossima settimana – spalanca le porte della professione con una prova d'esame assolutamente risibile rispetto a quelle che hanno affrontato coloro abilitati dal percorso di studi legittimo, con esame di ammissione iniziale atto a selezionare solo una decina di candidati e doppio esame conclusivo finale (in una versione della bozza di decreto era addirittura previsto che l'anonimato delle prove fosse 'eventuale'). Non è, inoltre, prevista dalla legge alcuna possibilità per il restauratore già qualificato di accedere all'acquisizione di ulteriori settori professionali oltre quelli attribuiti in seno alla sanatoria.

Con un altro effetto nient'affatto secondario: con questo intervento, infatti, verrebbe di fatto reso risibile qualsiasi percorso formativo universitario per diventare restauratore avendo 'saturato' il mercato con oltre il triplo dei professionisti attualmente abilitati.

## COSA PREVEDE IL DECRETO

I Collaboratori restauratori potranno acquisire non solo la qualifica al pari di chi ha investito fino a cinque anni nella formazione specialistica e direttamente abilitante, grazie ad un complesso percorso di studi articolato tra materie teoriche e pratica di cantiere con doppio esame conclusivo, ma potranno anche acquisire tutti i settori che desiderano attraverso la discussione di una prova prevista dalla norma.

Accederanno inoltre a questa prova di idoneità candidati provenienti dai più svariati percorsi, da chi ha ottenuto un diploma di laurea affine ma diverso da quello abilitante, a chi si è fermato negli studi a favore della 'formazione di bottega'. Tutti con eguale diritto di vestire il camice preposto ab origine esclusivamente ai titolati, così come citano gli stessi diplomi emessi sin dai primi anni di attivazione dei corsi dagli Istituti Superiori con pubblicazione nel 1955 del Regolamento Didattico, ottenuti dopo la discussione di una tesi e a seguito di circa 8.000 ore di competenze acquisite tra didattica e pratica di cantiere, in cui si legge: Diploma di idoneità all'esercizio della professione di Restauratore.

Dunque si rappresenta una circostanza nella quale una norma transitoria (art.182 del d.lgs 42/2004 codice dei beni culturali) prevale su una norma a regime disciplinata dallo stesso decreto legislativo (art.29, commi 9 e 9bis del d.lgs 42/2004 codice dei beni culturali) ed opera una disparità di trattamento in seno allo stesso articolo tra le diverse figure oggetto della sanatoria (Restauratori e Collaboratori restauratori).

## LE PROPOSTE EMENDATIVE

Gli unici soggetti che si sono battuti in sede di conferenza Unificata contro questa formulazione del decreto sono le regioni, con in testa la Toscana, e l'Anci. Al fine di introdurre procedure e strumenti di valutazione in grado di garantire un processo di certificazione statale idoneo rispetto a quelli previsti nella bozza all'esame della Commissione, su istanza delle Regioni è in corso un tentativo di emendamento del testo che finora ha trovato scarso interesse nel Mibac e forte imbarazzo nel Miur.

E' di estrema urgenza ormai presentare un testo correttivo alla norma che ha trovato un escamotage che prevede innanzi tutto una disparità di trattamento fra Restauratori e Collaboratori restauratori, ai danni dei primi a cui, in sintesi, non è concesso l'acquisizione successiva alla qualifica dopo la pubblicazione in elenco (avvenuta il 28 dicembre scorso) di settori aggiuntivi attraverso un eventuale esame di Stato, che invece è previsto per i secondi per tutti i settori che intendono acquisire. Inoltre, i secondi, possono ottenere i settori in assenza di documentazione richiesta ai primi, cioè periodo di lavoro certificato congruo con il numero di anni stabiliti dalla norma ma unicamente attraverso una prova abilitante.

Quindi, le richieste di modifica puntano a correggere gli aspetti più critici del provvedimento. Innanzitutto, oltre a una serie di riferimenti normativi da integrare e alcuni paletti temporali da inserire, si chiede di correggere la possibilità di ammettere direttamente a sostenere prove abilitanti soggetti totalmente disomogenei per percorso di maturazione di esperienza e, soprattutto, di formazione. In secondo luogo, le prove abilitanti devono essere organizzate in modo da accertare capacità di rilevazione, diagnosi, progettazione di intervento, documentazione, collaudo per attività di conservazione coerenti con quanto previsto dall'art. 29 del Codice, commi 1-5.

Visto poi il grande numero di domande stimate (11mila), non è di trascurabile entità il problema degli enormi oneri che ricadrebbero sugli Istituti coinvolti nelle prove di esame, come i costi della gestione organizzativa sotto ogni profilo, nonché la paralisi delle normali attività di ricerca, lavorative e didattiche. Infine, secondo i proponenti gli emendamenti, va rivista la composizione delle commissioni, le modalità di funzionamento e gli equilibri tra Mibac e Miur nella scelta dei componenti.

## L'APPELLO AL MINISTRO

Per questa ragione è in preparazione un appello da parte di un centinaio di esperti e dei responsabili dei corsi di laurea interessati che evidenzia tutti i limiti di questo intervento e ne chiede l'immediata rettifica secondo criteri e modalità più adeguate. "La questione – spiegano i promotori dell'appello – è particolarmente importante in considerazione del grave rischio che verrebbe a correre il restauro italiano e il patrimonio culturale con un mercato destinato a divenire saturo per i prossimi decenni di operatori non adeguatamente qualificati. Verrebbe di fatto anche ad essere vanificato l'ottimo lavoro svolto in questi anni da Mibac e Miur per arrivare a definire il percorso formativo del restauratore di beni culturali attraverso una laurea magistrale di cinque anni permettendo a chiunque di riuscire ad essere riconosciuto restauratore, per tutti e dodici i settori di qualificazione, con prove di abilitazione inadeguate, regolate in modo illegittimo e del tutto insostenibili dal punto di vista organizzativo".